



**COMUNE DI PESCAGLIA**  
PROVINCIA DI LUCCA

---

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA  
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 3.3.2016

## **Indice**

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Definizione e classificazione degli impianti sportivi
- Art. 3 disposizioni generali sull'affidamento in gestione degli impianti sportivi
- Art. 4 Procedura di affidamento in concessione degli impianti sportivi
- Art. 5 Requisiti di partecipazione
- Art. 6 Criteri di selezione dell'affidatario
- Art. 7 Durata della concessione
- Art. 8 Commissione di controllo
- Art. 9 Divieti, sanzioni e revoca delle concessioni
- Art. 10 Recesso anticipato dalla concessione
- Art. 11 Manutenzioni
- Art. 12 Canone, contributo e tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo
- Art. 13 Norme transitorie e di rinvio

## **Art.1 – Oggetto e Finalità**

1. Il presente Regolamento detta la disciplina relativa alle modalità di affidamento e ai criteri generali di utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Pescaglia, in base al combinato disposto dell'art. 90 comma 25 della L.289/2002 e della L.R. Toscana n°21 del 27 febbraio 2015 e nel rispetto dei principi comunitari contenuti nella Direttiva 2014/23/UE.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in dotazione agli stessi sono destinati ad un utilizzo pubblico rivolto a soddisfare gli interessi generali della collettività e a promuovere e favorire la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria e ricreativa della cittadinanza, finalizzata oltre che al raggiungimento di un risultato sportivo, alla crescita del benessere psico-fisico, allo sviluppo della socialità dell'individuo, ovvero ad altre finalità di carattere educativo, ricreativo e sociale nell'ambito dello sport e del tempo libero.
3. Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 18 della Costituzione e dello Statuto Comunale.
4. L'apertura e l'utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere garantita, per il più ampio arco temporale possibile, ai cittadini e alle cittadine in attuazione del principio dello sport x tutti.
5. L'accessibilità agli impianti sportivi comunali dovrà essere garantita con il progressivo superamento delle barriere architettoniche.

## **Art. 2 – Definizione e classificazione degli impianti sportivi**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per impianto sportivo il luogo attrezzato, utilizzato e destinato prevalentemente alla pratica di una o più attività sportive, in condizione di igiene e sicurezza per tutti i fruitori.
2. L'impianto è costituito da:
  - spazi per attività sportiva (campi, piste, vasche e relativi percorsi);
  - spazi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, locali per attività di aggregazione, parcheggi e relativi percorsi, ecc...)
  - spazi destinati a servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva (somministrazione alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla vendita di articoli strettamente correlati con attività sportive praticate secondo le condizioni stabilite nelle apposite convenzioni, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, ecc...)
3. Gli impianti sportivi comunali del Comune di Pescaglia sono impianti sportivi privi di rilevanza economica in quanto per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo non producono utili di gestione.

Si definiscono impianti sportivi aventi rilevanza economica gli impianti sportivi che per caratteristiche, dimensioni, ubicazione ed utilizzo sono, potenzialmente, idonei a produrre utili di gestione.

4. Gli impianti sportivi comunali sono:
  - ▲ San rocco
  - ▲ Piegaio
  - ▲ Monsagrati

## **Art. 3 – disposizioni generali sull'affidamento in gestione degli impianti sportivi**

Il comune gestisce o affida la gestione degli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:

1. in forma diretta nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
2. in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a soggetto terzo individuato con procedura ad evidenza pubblica.

#### **Art. 4 – procedura di affidamento in concessione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica**

1. L'affidamento in concessione dell'impianto sportivo avviene mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica con emanazione di bando che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale del Comune e dell'Albo Pretorio on-line in modo da garantire la massima diffusione a tutti i soggetti interessati.
2. E' consentito ad ogni Società, che abbia i requisiti necessari, la gestione di un solo impianto sportivo. Tale limite può essere ulteriormente aumentato in caso di impianto la cui procedura di selezione sia andata deserta, ovvero non sia stata aggiudicata, purché sussistano in capo all'operatore ulteriori requisiti di capacità tecnica-organizzativa, ovvero economico-finanziari, se dovuti, e l'offerta presentata sia stata ritenuta congrua.
3. Per quanto riguarda gli impianti che il comune non intende gestire direttamente si applicano i disposti di cui all'art. 14 della L.R. N°21/2015

#### **Art. 5 – Requisiti di partecipazione**

Per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi, i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti, nessuno escluso:

1. svolgano almeno una delle discipline sportive praticabili nell'impianto sportivo di riferimento;
2. non siano incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l'Amministrazione Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali;
3. non risultino morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Tale requisito può essere superato nel caso in cui il richiedente, unitamente alla domanda di partecipazione, presenti un congruo piano di rientro, con casistiche da definire dalla giunta Comunale, che dovrà essere preventivamente approvato;
4. non si trovino nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
5. siano federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate o enti di promozione sportiva o siano società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate o a enti di promozione sportiva e quindi siano iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
6. Possiedano capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa da esplicitare nel bando

#### **Art. 6 – criteri di selezione dell'affidatario**

1. La scelta dell'affidatario avviene sulla base dei seguenti criteri:
  - 1.a) curriculum e qualità del progetto di gestione dell'impianto sportivo:
    - a) orari di apertura al pubblico e di libera fruizione;
    - b) progetti di inserimento alla pratica sportiva di categorie svantaggiate e giovani;
    - c) valenza sociale del progetto;
    - d) esperienza nella promozione dell'attività sportiva giovanile e nell'organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola e dell'infanzia, ai giovani, ai diversamente abili o finalizzate all'integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, con particolare riguardo alla parità di genere, compresa l'organizzazione di attività di carattere ricreativo e sociale compatibili con l'attività sportiva svolta nell'impianto;
    - e) storicità e continuità organizzativa del sodalizio sportivo, suo radicamento sul territorio comunale e suo eventuale contributo, nel tempo, al mantenimento e alla valorizzazione dell'impianto sportivo;
    - f) esperienza relativa alle attività inerenti la/le disciplina/e cui è destinato l'impianto

- sportivo;
- g) qualificazione tecnica del personale utilizzato nella gestione dell'impianto e nello svolgimento delle attività sportive proposte;
- h) qualità e consistenza degli interventi finalizzati alla manutenzione e al miglioramento dell'impianto oggetto di affidamento;
- i) svolgimento della propria attività sportiva e sede sociale nel Comune di Pescaglia

1.b valenza economica del progetto con riferimento a:

- a) profili tecnici e organizzativi del progetto di gestione;
  - b) eventuali miglieorie economico-gestionali proposte nel progetto o già realizzate;
  - c) piano di manutenzione, gli eventuali interventi di riqualificazione proposti o già realizzati e i relativi investimenti, con particolare riguardo agli interventi finalizzati alla messa a norma dell'impianto;
  - d) sostenibilità economica del progetto;
2. A parità di valenza di più proposte progettuali ed economiche, saranno considerati prevalenti quei progetti che valorizzino la storicità dell'attività dell'associazione all'interno del territorio comunale.
3. Fatte salve le caratteristiche indicate al punto 1 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale si impegna a promuovere i soggetti che propongono lo svolgimento di attività sportive che rivestono carattere di unicità sul territorio.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare gratuitamente l'impianto concesso a sua totale discrezione.

#### **Art. 7 – Durata della concessione.**

1. La concessione potrà avere la durata da 1 (uno) a massimo 20 (venti) anni, con decorrenza a far data dall'esecutività del provvedimento che approva l'atto di convenzione.
2. La durata della concessione dovrà essere calcolata commisurandola al periodo necessario per l'ammortamento dell'investimento eventualmente proposto dal concessionario per i lavori di miglieoria.
3. E' possibile stabilire un termine superiore a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, qualora nella procedura ad evidenza pubblica siano previsti dal concessionario interventi di carattere strutturale particolarmente rilevanti.
4. In ogni caso, la durata complessiva di ciascuna concessione, non potrà superare il periodo di 30 (trenta) anni.

#### **Art. 8 - Commissione di controllo**

1. E' costituita, con relativo atto amministrativo dirigenziale, una Commissione di Controllo per gli impianti sportivi comunali formata dai soggetti tecnici amministrativi interni all'ente ed a ciò individuati. La Commissione verifica, con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza delle concessioni e dovrà relazionare all'Amministrazione Comunale.
2. I componenti della Commissione di Controllo hanno libero accesso, in ogni momento, agli impianti sportivi per le verifiche e i controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione e lavori di miglieoria, dispongono di tutte le chiavi relative all'impianto sportivo.

#### **Art. 9 – Divieti, sanzioni e revoca delle concessioni**

1. Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione a nessun

- titolo e per nessuna ragione.
2. Nessun impianto o parte di esso potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste nella concessione, se non previo consenso scritto dell'Amministrazione, dietro motivata richiesta.
  3. Fatta salva la possibilità di applicare sanzioni previste da leggi e regolamenti nazionali/regionali/comunali, così come indicato nell'atto di convenzione, l'Amministrazione Comunale revoca la concessione degli impianti sportivi quando:
    - a) i pagamenti delle utenze, rimborsi o canoni sono effettuati con ritardi superiori a 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro del debito assistito da idonea garanzia;
    - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
    - c) la manutenzione ordinaria non è stata effettuata e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
    - d) i concessionari di siano resi inadempienti nei confronti dell'Amministrazione Comunale nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
  4. L'Amministrazione comunale revoca la concessione dell'impianto sportivo, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni quando:
    - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
    - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
    - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

#### **Art. 10 – Recesso anticipato dalla concessione**

Il concessionario e l'Amministrazione hanno facoltà di recedere dalla concessione con l'obbligo di preavviso al 15 febbraio e decorrenza dal mese di luglio. In tal caso l'Amministrazione provvederà all'acquisizione di tutte le opere realizzate.

#### **Art. 11 – Manutenzioni**

1. Le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le attrezzature, le recinzioni ed ogni altra pertinenza dell'impianto. La manutenzione del verde e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario. Dovrà essere annualmente prodotta dall'Ufficio competente relazione scritta delle manutenzioni effettuate.
2. Se non diversamente definito nell'atto di convenzione, sono a carico del Comune le spese di straordinaria manutenzione dell'impianto sportivo concesso.
3. L'atto di convenzione provvederà a regolamentare le eventuali forme di inadempienza accertate.
4. Sono a carico dell'amministrazione comunale pratiche e spese relative alle concessioni, autorizzazioni e nulla osta necessari per le finalità dell'impianto.

#### **Art. 12 Canone, contributo, tariffe e modalità per l'utilizzo e la cessione in uso dell'impianto sportivo.**

1. Per la gestione di impianti sportivi il concessionario può essere tenuto a versare un canone nella misura stabilita nell'atto di convenzione;
2. per la gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica l'Amministrazione può riconoscere al concessionario un contributo economico commisurato alla qualità e valenza



- sociale del progetto presentato in sede di richiesta concessione d'uso e all'oggettivo disagio e/o maggiori oneri di gestione dovuti alla dislocazione geografica;
3. Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto a favore di terzi, la cui riscossione compete al concessionario dell'impianto stesso, sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale.
  4. Con riferimento all'art. 3 comma 2, l'uso degli impianti sportivi è gratuito per le scuole di ogni ordine e grado sia per le attività curricolari che extracurricolari, potrà essere previsto rimborso delle spese sostenute dal concessionario da parte dell'istituto scolastico o dell'Amministrazione.
  5. Ogni concessionario di impianto sportivo non potrà negare la concessione in uso, subordinata al pagamento delle tariffe individuate dalla Giunta Comunale, a società sportive aventi sede all'interno del territorio comunale ed almeno 10 tesserati ivi residenti;
  6. nel caso di concessione d'uso per un'intera stagione sportiva la precedenza dovrà essere concessa alle società sportive di cui al comma precedente rispetto a quelle non rispondenti a tali requisiti. Una volta che tutte le società sportive di cui al precedente comma che partecipano a tornei sportivi stagionali avranno ottenuto la concessione d'uso per un impianto sportivo, ulteriori concessioni d'uso potranno essere concesse a società sportive non rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente;
  7. nel caso di più richieste d'uso è stabilita la seguente priorità per l'assegnazione:
    - a) anni consecutivi di utilizzo dell'impianto sportivo;
    - b) distanza dalla sede della società richiedente;
    - c) categoria di appartenenza;
    - d) numero di iscritti residenti all'interno del territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
  8. nel caso in cui più società sportive fruiscono dello stesso impianto sportivo l'individuazione dei giorni di utilizzo avverrà con precedenza per il concessionario e a seguito secondo il seguente ordine di priorità:
    - a) anni continuativi di utilizzo dell'impianto sportivo;
    - b) categoria di appartenenza (non si effettuano distinzioni fra le varie categorie a livello amatoriale)
    - c) data della presentazione della richiesta di concessione in uso;
    - d) numero di tesserati residenti all'interno del Comune di Pescaglia alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
  9. Il concessionario si impegna, a fronte del pagamento della relativa tariffa, a concedere in uso a società sportive con i requisiti di cui al comma 5 del presente articolo l'impianto sportivo per almeno una partita ogni sabato e ogni domenica ed almeno 3 allenamenti settimanali.

#### **Art. 13 – Norme transitorie e di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente regolamento si rinvia alla